



Comune di Urbino

Settore Tributi

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

**PER AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO
TARES 2013**

ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera B), del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50

CIG: Z2D23FDBB9

Art. 1 - Oggetto della concessione

1. La concessione ha per oggetto l'affidamento del servizio di accertamento TARES anno 2013, conseguente contraddittorio nonché eventuale contenzioso in tutti i suoi gradi di giudizio;
2. Le attività dovranno essere svolte utilizzando tutti gli strumenti previsti dalla normativa vigente al momento dell'avvio del servizio secondo le modalità previste nel presente capitolato.
3. Le riscossioni saranno introitate dall'Ente direttamente su propri conti correnti, ferma restando la possibilità di avvalersi dei modelli F24 previa valutazione del Responsabile del Settore Tributi.
4. Il concessionario diventa titolare della gestione del servizio, assumendone l'intera responsabilità, subentrando in tutti gli obblighi e diritti previsti dalle disposizioni in vigore, ivi compreso quello derivante dall'eventuale contenzioso instauratosi.
È tenuto ad osservare ed applicare le norme generali e comunali vigenti nelle materie oggetto della concessione e relative interpretazioni fornite dal Comune.

Art. 2 - Durata della concessione

- La durata del servizio è fissata in mesi 12 (dodici) decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto fatta salva la gestione dell'eventuale contenzioso in tutti i suoi gradi di giudizio .
2. Il Comune si riserva la facoltà, in seguito all'aggiudicazione definitiva, di dare l'avvio al servizio nelle more della stipulazione del contratto.

Art. 3 - Affidamento del servizio

1. La gestione dei servizi di cui all'art. 1 è affidata a Società iscritta all'albo dei soggetti privati, abilitati ad effettuare il servizio di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e delle altre entrate dei comuni, istituito presso il Ministero delle Finanze come

previsto dall'art. 53 del D.Lgs. 15/12/1997 n. 446 e dall'art. 6 comma 1 lett. b) del D.M. 289/2000, con capitale sociale non inferiore ad Euro 5.000.000,00.

2. L'affidamento sarà aggiudicato all'impresa che avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016.

3. I servizi di cui all'art. 1 del presente capitolato vengono compensati ad aggio, oltre ad IVA se dovuta, nella misura risultante dall' offerta di gara, sulle riscossioni complessive a qualsiasi titolo conseguite al netto delle spese di notifica.

Per quanto riguarda le spese di notifica le stesse vengono anticipate dal Concessionario ed addebitate al contribuente pertanto verranno restituite al Concessionario in sede di rendicontazione mensile.

Rimangono a carico del Concessionario le spese di notifica relative ad avvisi di accertamento non assolti dal contribuente fatta eccezione per quelli annullati in sede di autotutela.

Art. 4 - Osservanza delle leggi e dei regolamenti

1. Il concessionario è obbligato ad osservare, oltre alle norme del presente capitolato, tutte le disposizioni di legge concernenti la materia delle entrate gestite, nonché le disposizioni contenute nei regolamenti comunali.

Art. 5 - Decadenza dall'affidamento

1. L'Affidatario incorre nella decadenza dell'appalto nei seguenti casi:

- per la cancellazione dall'albo (art. 11 D.M. 289/2000);
- per non aver iniziato il servizio alla data fissata;
- per non aver prestato o adeguato la cauzione stabilita per l'effettuazione dei servizi;
- per aver commesso gravi abusi o irregolarità nella gestione;
- per aver ceduto a terzi il contratto;
- per inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi.

Art. 6 - Cauzione

1. A garanzia dell'adempimento degli oneri ed obblighi derivanti dall'affidamento dei servizi oggetto del presente capitolato d'oneri, specificati all'art. 1, l'Affidatario è tenuto a costituire, prima della stipulazione del contratto di concessione, una cauzione, costituita ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa.

2. La cauzione prestata verrà restituita o svincolata al termine della concessione dopo la riconsegna dei servizi e previo accertamento della inesistenza di pendenze di ordine economico.

Art. 7 - Articolazione delle prestazioni e caratteristiche dei servizi

1. Le prestazioni che l'Affidatario dei servizi oggetto del presente capitolato dovrà garantire nel pieno rispetto delle normative vigenti in materia dovranno prevedere almeno le seguenti prescrizioni minime.

- ✓ Preliminare bonifica della banca dati costituita dall'elenco delle posizioni contributive per le quali risulta un omesso o parziale versamento TARES 2013 al fine della verifica della correttezza del presupposto impositivo;
- ✓ elaborazione dei flussi per la predisposizione degli avvisi di accertamento con applicazione delle relative sanzioni ed interessi.
- ✓ stampa e notifica degli avvisi di accertamento da inviare ai contribuenti entro i termini prescrittivi di legge (31.12.2018) sottoscritti dal funzionario responsabile del tributo individuato dal soggetto affidatario del servizio. Le liste degli avvisi di accertamento saranno preventivamente validate dal Comune per l'autorizzazione all'invio.
- ✓ rendicontazione motivata degli avvisi restituiti al mittente per i quali si è valutato di non procedere ad ulteriore invio;
 - ✓ attività di sportello presso locali forniti dall'Ente per almeno 12 ore settimanali nei giorni e con le modalità da concordare preventivamente col Responsabile del Settore Tributi;
 - ✓ call center telefonico dal lunedì al venerdì, almeno dalle ore 9 alle ore 12.
 - ✓ predisposizione degli atti finalizzati alle procedure di annullamento in autotutela
 - ✓ rendicontazione all'ente degli incassi effettuati.

Art. 8 - Nomina del funzionario responsabile

1. Il Comune trasferisce al Concessionario dei servizi le potestà pubbliche, tutte e nessuna esclusa, relative alla gestione dei servizi stessi, ivi compreso il potere di nomina del Funzionario Responsabile preposto alla emissione, sottoscrizione e notificazione di ogni atto di gestione delle entrate affidate ove richiesto dalle norme vigenti.

2. Il concessionario diventa titolare della gestione del servizio, assumendone l'intera responsabilità, subentrando in tutti gli obblighi e diritti previsti dalle disposizioni in vigore, ivi compreso quello derivante dall'eventuale contenzioso instauratosi.

È tenuto ad osservare ed applicare le norme generali e comunali vigenti nelle materie oggetto della concessione e relative interpretazioni fornite dal Comune.

Art. 9 - Modalità di riscossione, rendicontazione e pagamento dei corrispettivi

1. La riscossione degli importi versati dai contribuenti per i servizi oggetto di affidamento, sarà eseguita su conti correnti di riscossione postali intestati direttamente all'Ente.

Il Comune permetterà la visibilità dei sopra indicati conti correnti postali al Concessionario, fornendo apposita password, al fine di consentire a quest'ultimo di predisporre una dettagliata rendicontazione, con riferimento a ciascuna delle attività oggetto del presente capitolato, con l'indicazione analitica dell'oggetto di entrata, dell'importo lordo riscosso e del compenso spettante.

2. La ditta provvederà, con cadenza mensile, entro il giorno 10 (dieci) del mese successivo a quello di riscossione, alla rendicontazione degli importi riscossi dall'Ente su tali conti a seguito delle attività ed emetterà regolari fatture dei corrispettivi maturati come indicato nell'articolo precedente, oltre l'IVA se dovuta.
3. L'Ente provvederà come per legge al pagamento dei corrispettivi entro e non oltre i trenta giorni successivi al ricevimento della fattura.
4. Resta ferma la possibilità di avvalersi dei modelli F24 previa valutazione del Responsabile del Settore Tributi.

Art. 10 - Oneri a carico dell'Ente

1. L'Ente per consentire all'affidatario di avviare e svolgere le attività dedotte in contratto con la massima efficienza ed efficacia, si impegna, prima dell'inizio del servizio, a mettere a disposizione dell'affidatario i supporti informatici e/o cartacei contenenti gli archivi relativi ai tributi oggetto dell'attività, nonché a fornire su richiesta all'affidatario, attraverso i propri uffici, tutte le informazioni e i dati necessari o utili per la puntuale esecuzione dell'incarico, ivi compreso, nei limiti di legge, i dati dell'anagrafe dei residenti.
2. Il Responsabile del Settore Tributi sarà la figura di collegamento e raccordo tra l'Amministrazione e l'affidatario, con funzione di supervisore e controllo sul puntuale adempimento da parte di quest'ultimo degli obblighi contrattuali. Lo stesso, sulla base delle risultanze dell'attività di supervisione e controllo, potrà dare all'affidatario direttive e istruzioni, programmi imprenditoriali e i propri criteri gestionali.

Art. 11 - Obblighi della società concessionaria

1. Il servizio dovrà essere svolto dall'affidatario con propri capitali, mezzi, personale e con organizzazione a proprio rischio. Saranno a completo ed esclusivo carico dell'impresa i costi del personale e della sua formazione, delle attrezzature, dei materiali e di quant'altro occorrente per l'esecuzione del servizio stesso, delle spese postali. Al soggetto aggiudicatario verranno demandate tutte le funzioni di esecuzione dei servizi oggetto dell'affidamento.
2. La direzione dei servizi in affidamento, la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività amministrativa e gestionale dei servizi affidati dovranno essere concordati dal Responsabile del Settore Tributi ed il Responsabile designato dall'impresa aggiudicataria il quale sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.
4. Il concessionario designa, altresì, il Responsabile del trattamento dei dati personali con obbligo di garantire la massima riservatezza, applicando la disciplina in materia prevista dal D.Lgs. n.196/2003 e successive modifiche ed integrazioni. La società, inoltre, agisce nel rispetto della legge 241/90 (procedimento amministrativo e diritto d'accesso) e del D.P.R. 445/2000 (documentazione amministrativa) e loro successive modificazioni ed integrazioni. Le designazioni dei Responsabili di cui ai commi precedenti debbono essere comunicate al Comune alla data di assunzione del servizio ed entro otto giorni dalla loro sostituzione.

5. Il concessionario comunica inoltre all'Amministrazione il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi di cui al D.Lgs. 81/2008, art. 17, comma 1°, lett. b).

6. Il concessionario dovrà garantire l'apertura di un punto per l'utenza, entro trenta giorni dalla sottoscrizione del contratto, presso un locale messo a disposizione dall'Ente. Lo stesso dovrà mettere a disposizione tutto l'occorrente e la modulistica per la gestione dei servizi, concordandone con l'ufficio tributi le relative caratteristiche. La gestione dei servizi come individuati dal presente capitolato sarà concordata tra il Responsabile del Settore Tributi ed il Responsabile designato dall'impresa aggiudicataria nel rispetto degli indirizzi fissati nel presente capitolato.

7. In particolare il concessionario è obbligato ad osservare, oltre le norme del presente capitolato, tutte le disposizioni di legge vigenti in materia per le entrate oggetto del presente incarico, nonché le disposizioni contenute nei relativi Regolamenti approvati dal Comune.

8. Il concessionario deve stare in giudizio avverso i ricorsi proposti dai contribuenti ai vari organi di contenzioso e nei diversi gradi di giudizio. L'aggiudicatario manterrà la titolarità delle proprie competenze anche successivamente alla conclusione del contratto con riconoscimento delle quote a riscossione avvenuta.

Art. 12 – Domicilio e sede dell'ufficio del Concessionario

1. Per tutta la durata della gestione, il Concessionario dovrà tenere aperto, presso idonei locali messi a disposizione dal Comune medesimo, un ufficio dotato di idonee risorse umane e strumentazioni. Il Concessionario dovrà dotarsi di telefono mobile, fotocopiatrice, personal computer con collegamento internet e indirizzo e-mail, ecc., in modo da garantire un adeguato supporto agli Utenti.

2. L'ufficio dovrà essere aperto al pubblico per un tempo adeguato e comunque non inferiore a 12 ore settimanali.

L'orario di apertura al pubblico dovrà tenere conto delle esigenze dei contribuenti e dell'utenza, in ogni caso lo stesso sarà concordato con il Responsabile del Settore Tributi. Sarà compito del Concessionario approntare tutto quanto necessario al funzionamento dell'ufficio ed al completo soddisfacimento del contribuente.

Art. 13 - Personale

1. Tutto il personale del Concessionario agirà sotto diretta ed esclusiva responsabilità della Società medesima.

2. Il personale addetto al servizio di verifica ed accertamento dovrà essere munito dal prescritto documento di riconoscimento rilasciato dalla Ditta.

3. Nei rapporti con il pubblico dovranno essere usati modi cortesi e le richieste dovranno essere soddisfatte con la maggiore sollecitudine possibile e comunque entro i termini previsti dalla normativa vigente.

4. Il Comune rimane completamente estraneo ai rapporti giuridici ed economici che intervengono tra l' affidatario ed il personale assunto, né alcun diritto potrà essere fatto valere nei confronti dell'Amministrazione Comunale.

5. Il Concessionario è responsabile di qualsiasi danno o inconveniente causati dal personale addetto al servizio e solleva il Comune da ogni responsabilità, diretta e/o indiretta, sia civile che penale.

6. Il Concessionario dovrà garantire che tutto il personale addetto al servizio conservi il più assoluto riserbo su dati e/oneri raccolti durante l'espletamento dell'incarico.

Art. 14 - Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Il Concessionario si assume gli obblighi di "tracciabilità" dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.. La Ditta affidataria si impegna altresì a che i medesimi obblighi di "tracciabilità", siano rispettati anche dagli eventuali subcontraenti della "filiera delle imprese" cui si rivolgerà per l'esecuzione delle prestazioni previste nel presente contratto, prevedendo apposita clausola nei relativi contratti.

Art. 15 - Riservatezza

1. Tutte le notizie, i dati e le informazioni in possesso del Concessionario in ragione del servizio affidato sono coperte dal segreto d'ufficio.

2. Il Concessionario è tenuto all'osservanza delle disposizioni in materia di riservatezza dei dati contenute nel D.Lgs. n. 196/2003 in ordine agli atti, alle informazioni ed ai documenti nonché ai fatti ed alle notizie di qualunque tipo riguardanti la gestione del servizio di cui venga a conoscenza in occasione dello svolgimento dello stesso.

3. Il Concessionario inoltre è tenuto ad istruire il personale addetto al servizio affinché tutte le informazioni acquisite durante lo svolgimento dello stesso siano trattate nel rispetto della privacy.

4. Tutte le informazioni acquisite dovranno essere utilizzate esclusivamente per le finalità strettamente necessarie allo svolgimento del contratto ed è fatto divieto assoluto di qualsiasi altro uso all'interno od all'esterno della Ditta affidataria.

Art. 16 - Sicurezza sui luoghi di lavoro

1. Il Concessionario è tenuto ad osservare le misure generali di tutela e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al decreto legislativo n. 81/2008, e successive modifiche ed integrazioni.

2. Ai sensi dell'articolo 26 del D.L. n. 81/2008, si specifica che il servizio posto a gara non presenta interferenze con le attività svolte dal personale dell'amministrazione comunale, né con il personale di imprese diverse eventualmente operanti per conto del Comune medesimo in forza di diversi contratti, fatta eccezione per alcune prestazioni di natura intellettuale connesse con lo svolgimento del servizio stesso che non comportano valutazione dei rischi interferenti né oneri della sicurezza connessi. Il Comune non ha, pertanto, provveduto alla redazione del DUVRI.

Art. 17 - Obblighi successivi alla scadenza del servizio

1. Il Concessionario, entro il termine di 60 giorni dalla scadenza dell'affidamento e senza ulteriori oneri per il Comune, è tenuto a trasferire al Comune tutte le banche dati acquisite e detenute in conseguenza dell'affidamento e comunque ogni dato, notizia e documento che per legge non deve essere custodita presso la Ditta affidataria medesima.
2. Tutti i documenti e le informazioni, ove possibile, dovranno essere prodotti sia su supporto cartaceo che su supporto informatico secondo modalità e caratteristiche concordate con l'Ente.

Art. 18 - Vigilanza e controlli

1. Il Comune effettua il controllo sull'attività del Concessionario.
2. Il Comune, per mezzo del Responsabile del Settore Tributi o altro soggetto appositamente delegato, potrà eseguire in qualsiasi momento verifiche e controlli di natura amministrativa, statistica o tecnica in ordine alla gestione del servizio allo scopo di accertare che le attività svolte siano conformi alle disposizioni normative e alle condizioni contrattuali vigenti.
A tal fine Il Concessionario sarà tenuto a:
 - a) sottoporsi a tutti i controlli ed a fornire al Comune tutta la documentazione, le notizie ed i dati richiesti;
 - b) consentire all'amministrazione il libero accesso ai propri uffici e locali.
3. Il diniego alla effettuazione dei controlli costituisce grave inadempienza contrattuale.

Art. 19 - Esecuzione d'ufficio

1. In caso di interruzione in tutto o in parte del servizio, qualunque sia la causa, anche di forza maggiore, l'Amministrazione Comunale avrà la facoltà di provvedere alla gestione del servizio stesso sino a quando saranno cessate le cause che hanno determinato tale circostanza, avvalendosi eventualmente anche dell'organizzazione del Concessionario, ferme restando tutte le responsabilità a suo carico derivanti dall'interruzione del servizio medesimo.
2. Tutte le spese ed i rischi derivanti dall'esecuzione di cui sopra rimarranno a completo carico della Ditta affidataria.

Art. 20 - Prestazioni aggiuntive

1. Il Comune si riserva la facoltà di affidare all'aggiudicatario, ai sensi delle normative vigenti, prestazioni aggiuntive o estensioni di altri servizi, per il conseguimento del pubblico interesse in materia di entrate, concordandone i termini e le condizioni contrattuali.

Art. 21 - Variazioni

1. Il contratto, nel corso della gestione, può essere oggetto di integrazioni che siano funzionali o migliorative del servizio prestato; può essere altresì oggetto di variazioni, allo scopo di adeguarlo a successive intervenute esigenze e a modifiche normative.
2. Integrazioni e/o variazioni saranno oggetto di contratto aggiuntivo.

Art. 22 - Divieto di cessione del contratto

1. Non è consentita la cessione del contratto a terzi.
2. È consentito il subappalto nei limiti previsti dalle leggi vigenti in materia.

Art. 23 - Garanzia e riservatezza dei dati

1. È fatto obbligo all'Affidatario di garantire la massima riservatezza dei dati e delle notizie nell'espletamento dell'incarico, applicando la disciplina in materia prevista dal d.lgs.196/2003.
2. Il Concessionario del servizio assume l'incarico di responsabile del trattamento dei dati.

Art. 24 - Disposizioni riguardanti il contratto di affidamento

1. La sottoscrizione del contratto di affidamento delle attività oggetto del presente capitolato e dei suoi allegati da parte del Concessionario equivale a dichiarazione di:
 - a) perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme che regolano espressamente la materia;
 - b) accettazione dei servizi oggetto del presente affidamento e distintamente indicati nei suoi articoli, per quanto attiene alla loro perfetta gestione.

Art. 25 - Penali

1. Per mancata osservanza, da parte del Concessionario, di uno o più obblighi/adempimenti contrattuali previsti, il Comune avrà la facoltà di applicare a suo carico penali commisurate al tipo e all'entità della violazione.
2. Le penalità sono comminate con provvedimento del funzionario competente previa contestazione scritta.
3. Il Concessionario deve provvedere al pagamento entro 5 giorni dalla notifica. Qualora il Concessionario non provveda al pagamento nei termini il Comune procede al prelievo della cauzione di un importo equivalente alle penalità comminate e non pagate.
4. In particolare potranno essere comminate penali nei seguenti casi:

- mancato rispetto degli orari di apertura stabiliti, senza che sia dato adeguato preavviso al pubblico e senza che sia acquisita la preventiva autorizzazione del Comune (euro 100,00 per ogni giornata);
 - mancata consegna al Comune degli archivi nei termini e secondo le prestazioni del predetto capitolato (euro 1.000,00).
5. Per ogni ulteriore caso di constatata negligenza/inadempienza o di violazione degli obblighi nell'esecuzione del servizio e tale da non comportare la risoluzione del contratto, il Concessionario è passibile di una penale pari a euro 500,00 per ciascuna negligenza/inadempienza/violazione accertata in contraddittorio.

Art. 26 - Cause di risoluzione

1. Il contratto potrà essere risolto anticipatamente, con determinazione del Responsabile del Settore Tributi, nel caso di continue irregolarità o abusi verificatesi nell'espletamento del servizio, previa contestazione delle inadempienze al Concessionario ed assegnazione alla stessa di un termine di 20 (venti) giorni per le eventuali controdeduzioni.
2. Tutte le clausole del presente capitolato sono essenziali e pertanto ogni eventuale inadempienza può produrre la risoluzione del contratto stesso, previa diffida scritta.
3. L'Amministrazione Comunale, in particolare, può risolvere il contratto senza formalità alcuna, se il Concessionario:
 - a) risulta in stato di fallimento, concordato preventivo o liquidazione coatta amministrativa;
 - b) non attiva e mantiene lo sportello di cui all'articolo 11 per il periodo preventivamente concordato con l'Ente;
 - c) incorre in tre contestazioni relative a inadempienze contrattuali gravi definitivamente accertate;
 - d) risulta per due volte inadempiente agli obblighi derivanti dalle leggi in materia di lavoro e previdenza, nonché per gravi e reiterate inadempienze agli obblighi derivanti dal contratto collettivo di lavoro applicabile agli addetti alla riscossione e alle attività connesse.
 - e) non reintegra la cauzione eventualmente escussa nel termine di 20 (venti) giorni dalla richiesta del Comune.
 - f) sospende o abbandona il servizio
4. La risoluzione determina l'incameramento della cauzione, senza pregiudizio alcuno dell'azione per il risarcimento dei danni.
5. In caso di risoluzione il Concessionario, sotto la vigilanza del Comune, che redige apposito verbale, consegna entro quindici giorni dalla data di notifica dell'atto di risoluzione la documentazione riguardante la gestione.
6. L'amministrazione potrà risolvere il contratto nel caso di decadenza dalla gestione previsto dall'art. 13 del D.M. Finanze n. 289/2000.

Art. 27 - Controversie

Per tutte le controversie legate alla interpretazione ed esecuzione del presente contratto sarà competente il Foro di Urbino.

Art. 28 - Spese contrattuali

Tutte le spese contrattuali saranno ad esclusivo carico del Concessionario.

Il contratto verrà stipulato nella forma della scrittura privata non soggetta a registrazione ai sensi dell'art. 7 della Tabella – Atti per i quali non vi è l'obbligo di richiedere la registrazione ai sensi del D.P.R. n. 131/1986.

Art. 29 - Norme finali

Per quanto non previsto dal presente capitolato, sono espressamente richiamati tutte le norme e i regolamenti vigenti in materia.

Urbino 15/06/2018



IL RESPONSABILE DEL SETTORE TRIBUTI

Dott.ssa Daniela Feduzzi